## VERBALE DI ACCORDO

In Roma, il giorno 11 aprile 2013

tra

• INTESA SANPAOLO S.p.A., nella qualità di Banca Capogruppo (di seguito ISP o Capogruppo)

е

 le Delegazioni Sindacali di Gruppo DIRCREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

## premesso che

- il perdurare della difficile situazione economica e produttiva impongono al Gruppo di sviluppare iniziative per il sostegno dei ricavi, comprimendo nel contempo i costi operativi, eliminando le inefficienze e cercando di migliorare sia l'efficacia strategica che l'efficienza operativa;
- in tale quadro il Gruppo è pertanto impegnato a migliorare la produttività attraverso la semplificazione societaria, la razionalizzazione dei presidi commerciali della Rete, la riorganizzazione delle strutture centrali, la ristrutturazione delle attività di back office e la riorganizzazione dei comparti del credito al consumo, leasing e factoring;
- sono state avviate le procedure per fronteggiare in forma specifica gli esuberi rilevati nell'ambito dei diversi contesti organizzativi, ai sensi delle previsioni di legge e di contratto vigenti;

anche a fronte della volontà manifestata dalle OOSS di ricercare soluzioni complessive a livello di Gruppo, sospendendo il confronto sulle specifiche procedure di cui all'alinea che precede, con lettera del 20 marzo 2013 – che qui si da per integralmente richiamata - è stato quindi dato formale e motivato avvio alla procedura di cui agli artt. 20 e 21 del vigente CCNL con l'intento di ricercare, attraverso il confronto contrattualmente previsto, soluzioni in relazione ai complessivi 600 esuberi conseguenti esclusivamente agli interventi ad oggi già realizzati;

Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche/in qualità di Banca Capogruppo)

FIBA//¢I\$L

FISAC/GGIL

SINFUB

UGÉ CREDITO

Marie , UILCA

Calleri

si è pertanto dato corso al confronto contrattualmente previsto con l'intento di individuare possibili soluzioni e/o misure e strumenti indicati dalle vigenti normative sia contrattuali sia legali - atti, anche in concorso tra loro, a contenere quanto più possibile le prevedibili conseguenze sul piano sociale delle azioni finalizzate a ridurre in via strutturale il personale ed il relativo costo;

## si conviene quanto seque:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo che: 1.
  - riguarda tutte le aziende che applicano il CCNL Credito facenti parte alla data odierna del Gruppo Intesa Sanpaolo - perimetro Italia - come da prospetto
  - definisce gli obiettivi di riduzione degli organici per tutte le Aziende del Gruppo allo scopo di raggiungere la correlata riduzione strutturale del costo del lavoro complessivamente considerata;
  - definisce il quadro di riferimento comune per l'accesso alle prestazioni di cui al "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito" (di seguito Fondo di Solidarietà).
- Per raggiungere l'obiettivo di riduzione degli organici e conseguente contenimento 2. del costo del lavoro, ciascuna Azienda del Gruppo concorrerà, a partire dal 1º luglio 2013, per quanto di propria competenza, alla riduzione degli organici nella misura complessivamente definita di 600 unità.
- Lo strumento attraverso cui pervenire alla riduzione degli organici viene 3. concordemente individuato, anche in conformità alle previsioni contrattuali vigenti, nel D.M. 28 aprile 2000, n. 158 - prorogato con D.M. n. 226 del 2006 - e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui all'Accordo Nazionale 8 luglio 2011 recepite con D.M. 3 agosto 2012, che, in particolare per quanto attiene ai criteri di individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, così recita testualmente (art. 8):
  - 1. "ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 1, Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a

Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche in qualità di Bança Capogruppo)

- pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza ovvero della maggiore età.
- 3. Per ciascuno dei casì di cui ai comma 1. e 2. ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce in via preliminare la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini ed alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia."
- In applicazione di dette norme, pertanto, ai dipendenti di ogni ordine e grado -4. compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili - che risultano, entro la data del 31 dicembre 2013, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la pensione di anzianità, anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. verrà consentito di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro a decorrere dal 1º luglio 2013 o, se successivo, dal giorno antecedente la maturazione del trattamento pensionistico. A coloro, tra questi, che entro il 10 maggio 2013 faranno pervenire all'Azienda datore di lavoro la propria richiesta in modo conforme al modulo all. 2, verrà riconosciuto un premio di tempestività pari al 75% della Retribuzione Annua Lorda.
- Al fine di dare puntuale attuazione al presente Accordo, anche in ragione delle 5. deleghe e/o degli ECOCERT ricevuti in applicazione dell'Accordo Quadro 29 luglio 2011 o di accordi precedenti, ciascun dipendente nato a tutto il 1960 dovrà inviare gli eventuali aggiornamenti relativi alla propria posizione contributiva.
- Per favorire la gestione delle situazioni di eccedenza di personale, le Parti concordano 6. di favorire l'accesso al Fondo di Solidarietà dei lavoratori che aderiranno volontariamente all"offerta al pubblico" secondo quanto in appresso specificato, nel limite determinato per differenza tra i 600 esuberi di cui in premessa ed il numero degli aventi diritto alla pensione fino al 31 dicembre 2013 di cui al punto 4. che precede.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1336 c.c., i lavoratori che maturano i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. successivamente al 31 dicembre 2013 ed entro il 30 settembre 2017, potranno accettare l'offerta al pubblico" formulata da ciascuna Società per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa e comunque, in via automatica entro e non oltre la data del 30 settembre 2014 per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo, compilando l'apposito modulo di adesione (allegato 3).

Detto modulo dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato e fatto pervenire all'Azienda nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Accordo e la data ultima del 31 maggio 2013.

Intesa Sanpaolo S.p.A.

(anche in qualità di/Bança Capegruppo)

FIBA /CISL

WKG 10 SINFUB ...

E' in facoltà della Società anticipare – rispetto al 30 settembre 2014 – il termine di risoluzione e di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2013, 31 marzo o 30 giugno 2014, fermo restando che, al ricorrere di tale fattispecie, la Società resta impegnata a far pervenire all'interessato apposita comunicazione scritta prima della data finale del rapporto di lavoro.

Anche al fine di soddisfare gradualmente le esigenze organizzative indotte dai processi di cui trattasi, il personale aderente all'offerta al pubblico" sarà destinatario, in via preventiva rispetto all'accesso al Fondo medesimo, di riduzione di orario/sospensione dell'attività (c.d. solidarietà difensiva), attuata ricorrendo alle prestazioni di cui agli artt. 5 comma 1 lettera a) punto 2 e art. 10 del DM 158/2000 e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese quelle di cui all'Accordo Nazionale 8 luglio 2011 recepite dal D.M. 3 agosto 2012, per un numero di 12 giornate lavorative al mese per tutto il semestre precedente alla cessazione dal servizio. Fermo restando che dette giornate si aggiungono a quelle già aziendalmente previste, la pianificazione delle stesse avverrà secondo modalità, tempi e criteri concordati tra Aziende e Personale interessato, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive.

In favore del Personale che accederà al Fondo di solidarietà accettando l'offerta la pubblico" di cui sopra sarà riconosciuto quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti l'importo pari al 10 % della Retribuzione Annua Lorda.

Tale incentivo sarà maggiorato per coloro che maturano, quale requisito che consente l'accesso al Fondo di Solidarietà, la pensione anticipata con un'età inferiore ai 62 anni, di un importo omnicomprensivo lordo, da erogarsi sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, pari al:

- 5% della Retribuzione Annua Lorda qualora in applicazione delle previsioni della L. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni la riduzione complessiva sul trattamento pensionistico sia inferiore al 2 %;
- 15% della Retribuzione Annua Lorda qualora la riduzione di cui al precedente alinea sia ricompresa fra il 2 ed il 5%;
- 25% della Retribuzione Annua Lorda qualora la riduzione sia pari o superiore al 5%.

Inoltre, al personale che confluisce nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale sarà assicurato:

✓ in quanto già iscritto al Fondo sanitario integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, il mantenimento dell'iscrizione fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la

Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche In qualità di Banca Capogruppo)

FIRA /CISI

FISAC/CO

SINFUB

ugi/*g*redito

UILCA

. Com

parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere per il personale in servizio;

- ✓ in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, verrà altresì riconosciuto un importo complessivo a titolo di incentivazione all'esodo. Detto importo sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, pari allo 0,75%) del contributo aziendale mensile di cui agli ordinamenti vigenti per i Fondi di previdenza complementare, riferito all'ultima retribuzione ordinaria di spettanza (incluso l'eventuale "ristoro"), moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito;
- ✓ in quanto iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, nel periodo di adesione al citato Fondo non è prevista alcuna erogazione integrativa all'assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare, da erogare individualmente al momento del pensionamento;
- ✓ saranno garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione AGO.
- 7. La rigorosa e puntuale applicazione delle previsioni di cui ai punti che precedono è condizione necessaria perché Intesa Sanpaolo e le altre Società del Gruppo di cui all'allegato 1 confermino il proprio impegno a procedere, nei limiti degli esuberi dichiarati in premessa, all'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori di cui ai punti 4. e 6. che precedono, come in appresso meglio specificato.

Nel caso in cui alla data del 10 maggio 2013 risultasse che non tutto il Personale rientrante nel bacino di cui al punto 4. che precede abbia avanzato domanda di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in applicazione del presente Accordo, le Parti definiscono sin d'ora che Intesa Sanpaolo nonché, in stretta successione, le altre Società del Gruppo di cui all'allegato 1, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.M. n. 158/2000, prorogato con D.M. n. 226 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese quelle di cui all'Accordo Nazionale 8 luglio 2011 recepite dal D.M. 3 agosto 2012, attiveranno le procedure di cui alla Legge n. 223/1991 per la gestione del personale in esubero e di quant'altro stabilito dal presente Accordo, con l'impegno di definire le procedure stesse entro dieci giorni dall'avvio in modo coerente e conforme a quanto più oltre descritto nel presente Accordo. Le intese sottoscritte tra le Parti avranno durata fino a tutto il 31 dicembre 2013 e riguarderanno tutte le categorie di personale.

In particolare, in attuazione di quanto sopra, cesseranno obbligatoriamente dal servizio a decorrere dal 30 giugno 2013, o dal giorno precedente alla maturazione del diritto al percepimento della pensione se successivo, i dipendenti di ogni ordine e grado - compresì i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto

Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche in qualità di Banca Capogruppo) DIRCHEDITO - FD

FART

FIBA /CISL

FISAC/CGH.~

**SINFUB** 

IGI ZŘĚDITO

WWW. UILCA

loro applicabili - che abbiano già raggiunto, a tale data i requisiti stabiliti dalla legge per avere diritto alla pensione di anzianità, anticipata o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dall'A.G.O. anche se con diritto al mantenimento in servizio. Quanto precede non opererà nei confronti del personale disabile occupato obbligatoriamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

Nell'ambito della procedura di cui alla Legge n. 223/1991 ed allo scopo di salvaguardare la funzionalità operativa ed organizzativa nelle sue più varie componenti ciascuna Azienda, oltre che provvedere ad eventuali indispensabili assunzioni per assicurare la necessaria sostituzione di figure professionali specialistiche altrimenti non reperibili e i dovuti funzionamenti, individuerà il numero complessivo, assolutamente contenuto, delle unità che avrà deciso di mantenere in servizio, ancorché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del D.M. n. 158 del 2000, prorogato con D.M. n. 226 del 2006 con le successive modifiche ed integrazioni ivi comprese quelle di cui all'Accordo Nazionale 8 luglio 2011 recepite dal D.M. 3 agosto 2012.

- Alla luce delle previsioni dell'art. 20 CCNL, ed allo scopo di contemperare gli effetti 8. sul piano sociale con le esigenze indotte dagli obiettivi di riduzione di costo, vengono confermati gli ulteriori strumenti, anche in concorso tra loro, aziendalmente in atto in materia di mobilità territoriale e professionale, part time, lavoro straordinario, ferie e permessi ex festività e riduzione di orario/sospensione dell'attività.
- Con riferimento alle modifiche al Fondo di Solidarietà necessarie in ragione 9. dell'adeguamento del medesimo alle previsioni in materia previste dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, le Parti si impegnano a dar luogo ad appositi incontri per analizzare gli effetti su quanto previsto nel presente Accordo, con recepimento delle modifiche, laddove necessario, rispetto a quanto sarà definito in sede nazionale dall'ABI e dalle OOSS in ordine al Fondo medesimo.
- 10. Le Parti firmatarie del presente Accordo si incontreranno entro il:

15 giugno 2013, per verificare il numero delle domande di risoluzione consensuale di cui agli articoli 4. e 6., al fine di dar corso agli adempimenti correlati di cui al presente Accordo;

Nel caso il numero delle domande pervenute in applicazione delle previsioni del punto 6. che precede risultasse inferiore al limite ivi indicato, al fine di consequire gli obiettivi economici di riduzione strutturale del costo del lavoro che si sarebbero raggiunti con la totalità delle uscite, le Parti firmatarie del presente individueranno entro il termine di 15 giorni le misure e gli strumenti atti a conseguire comunque detto obiettivo.

Nel caso in cui, invece il numero di domande di adesione risultasse superiore rispetto a quanto stabilito al punto 6. che precede, verrà redatta apposita graduatoria, unica a livello di Gruppo, dei lavoratori in base alla maggiore

Intesa Sanpaolo S.p.A. (anchelin qualità di Banca Capogruppo)

FIBA /CISL

SINFUB

VILCA

DIRCREDITO - FD

prossimità alla maturazione del diritto a pensione e, a parità di "maturazione del diritto", alla maggiore età anagrafica. Detta "offerta al pubblico" si intenderà valida e circoscritta alle risorse risultanti da detta graduatoria entro il limite quantitativo richiamato, che la Capogruppo comunicherà alle Società. Ciascuna Società resta pertanto impegnata a far pervenire all'interessato apposita comunicazione scritta relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro, per consentire al medesimo di poter accedere al Fondo di Solidarietà alla data del 30 settembre 2014 ovvero alle date anticipate previste.

 nei mesi di gennaio e settembre 2014 allo scopo di verificare congiuntamente lo stato di attuazione del presente Accordo. Gli incontri si svolgeranno, successivamente a quello di Gruppo, anche a livello di singola Azienda, entro il trimestre successivo.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo è stata esperita e conclusa, ad ogni conseguente effetto, la procedura di Gruppo di cui agli artt. 20 e 21 del C.C.N.L. 19 gennaio 2012.

Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche n qualità di Banca Capogruppo)

STNFUB

NFUB

UGECKEUTT

En Callerin

## Allegato 1

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo Group Services

Banca CR Firenze

Banca dell'Adriatico

Banca di Credito Sardo

Banca di Trento e Bolzano

Banca Fideuram

Banca IMI

Banca Prossima

Banco di Napoli

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia

Cassa di Risparmio del Veneto

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

Cassa di Risparmio di Civitavecchia

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia

Cassa di Risparmio di Rieti

Cassa di Risparmio di Venezia

Cassa di Risparmio in Bologna

Casse di Risparmio dell'Umbria

Centro Factoring

Centro Leasing

Equiter

**Eurizon Capital SGR** 

**Epsilon SGR** 

Fideuram Fiduciaria

Fideuram Investimenti SGR

IMI Fondi Chiusi

IMI Investimenti

Intesa Sanpaolo Previdenza

Intesa Sanpaolo Private Banking

Leasint

Mediocredito Italiano

Mediofactoring

Intesa Sanpaolo Personal Finance

**NEOS Finance** 

Sanpaolo Invest Sim

Sirefid

HORACE STORES - FROM THE FISHER GO

Spett.
(Società) ...
(Amministrazione Personale) ...
(Via/Piazza etc) ...
(comune) ...
Anticipata al fax numero ....

Il sottoscritto
nato a, in servizio
presso in possesso dei requisiti previsti
dalla legge per aver diritto al percepimento dei trattamenti pensionistici a carico
dell'Assicurazione Generale Obbligatoria entro il 1º gennaio 2014, propone in via
irrevocabile a (Società datore di lavoro) di risolvere consensualmente il proprio
rapporto di lavoro alla fine della giornata del(30 giugno 2013 ovvero giorno
antecedente la maturazione del trattamento pensionistico se successiva al 1º luglio
2013), anche al fine di beneficiare, a titolo di incentivo all'esodo, degli specifici
trattamenti previsti e regolati dall'Accordo 11 aprile 2013 .
A tal fine, inoltre, dichiara che (barrare la casella prescelta):
☐ la propria posizione contributiva <b>non è variata</b> rispetto a quella risultante dalla
documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale ovvero
aziendalmente acquisita in forza di delega già rilasciata in passato dal
sottoscritto
ovvero
☐ la propria posizione contributiva <b>risulta variata</b> rispetto a quella risultante dalla
documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale ovvero
aziendalmente acquisita in forza di delega già rilasciata in passato dal
sottoscritto: in relazione a ciò allega la documentazione necessaria al relativo
aggiornamento
In attesa di riscontro, porge distinti saluti.
li
10 ld William (firma) 1 11 cm
me 197 get givens from Mich
Warm Tham

freedold

Spett.
(Società) ...
(Amministrazione Personale) ...
(Via/Piazza etc) ...
(comune) ...
Anticipata al fax numero ....

Il/La	sottoscritt	nat_a	il	matricola
in servizio presso telefono				
	,	numero cellulare		
		preso atto		
	disposizioni sul "Fondo di so	sindacale del 11 aprile 2013, con part		
altra	forma di previdenza obbliga	atteso che di legge, maturerà i requisiti per il diritto Itoria di base con diritto a percepire il tratta ACCETTA	mento pensionistico entre	o e non oltre il 30/09/2017;
OLTRI RICEZ REVO RISOL	E IL 30 SETTEMBRE 2014 PER I ITONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ CARE IL CONSENSO PRESTATO D LUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI	N'EX ART. 1336 CODICE CIVILE, DI RISOLVERE CO POTER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINAI DEL PRESENTE ATTO IL NEGOZIO SARÀ PERFEZION IAL SOTTOSCRITTO. IL SOTTOSCRITTO ACCETTA LAVORO ALLA DATA DEL 31.12.2013, OVVERO I DICANTE LA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO D	rie del "Fondo di solidari lato e concluso e non sar altresì che la Societa' p del 31.03.2014 ovvero de	ETÀ", CONSAPEVOLE CHE CON LA À PIÙ POSSIBILE MODIFICARE E/O DSSA ANTICIPARE IL TERMINE DI
	ttoscritto inoltre:			
•	8 luglio 2011 , ivi compreso <b>dichiara</b> di rinunciare – ai ed alla relativa indennità sos	sensi del DD.MM. 158/2000 e 226/2006 no	nché dall'accordo naziona	
∍	☐ di non essere titolare	<b>di</b> assegno ordinario o pensione di invalidi	à	
		ovvero ssegno ordinario o pensione di invalidità (al		
Ĺ	DICHIARA Che (barrare la ca			
ſ		ntributiva <b>non è variata</b> rispetto a que		
	portata a conoscenza azi	iorza di delega già rilascia	ta in passato dal sottoscritto	
ني يوجونون د است	aziendalmente acquisita	ributiva risultante dalla documentazione pi in forza di delega già rilasciata in passal e necessaria al relativo aggiornamento	revidenziale già portata a to dal sottoscritto <b>risulta</b>	conoscenza aziendale ovvero a variata: <u>in relazione a ciò</u>
Street,	esercita la seguente opzio	ne <i>(barrare la casella prescelta)</i> :		
) をかつ	□ <b>richiede</b> la liquidazione	dell'assegno straordinario in forma rateale ovvero		
$\ell$	richiede la liquidazione	dell'assegno straordinario in unica soluzion	e	
_ II 50	ttoscritto, infine,			
	•	di lavoro si risolverà alla data stabilita dal	l'azienda, che verrà comu	inicata con la formalità sopra
=	indicata; si impegna a comunicare te	mpestivamente alla Società ed al "Fondo o prestazioni straordinarie – di rapporto di l	di solidarietà" l'eventuale avoro dipendente, con sp	instaurazione – nel corso del ecifica indicazione del datore
	di lavoro, ovvero di lavoro a			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *